Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

NUOVE OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI CONSEGUENTI LA RIFORMA

CONVEGNO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
COMMISSIONE DI DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA

19 APRILE 2018

DOTT. ARMANDO CARRESCIA
Componente Commissione di Diritto Penale dell'economia

INDICE DELL'INTERVENTO

1. CODICE ANTIMAFIA: COSA CAMBIA? PAG 1

2. IL RUOLO DEL DOTTORE COMMERCIALISTA PAG 8

3. LA GESTIONE AZIENDALE SVOLTA DALL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO PAG 24

4. IMPRESE CONFISCATE ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA: IL RUOLO DI INVITALIA PAG 34

5. ASPETTI FISCALI DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI PAG 36

1

CODICE ANTIMAFIA: COSA CAMBIA?

1

RAFFORZAMENTO DELLA GIURISDIZIONE:
COSTITUZIONE DI UN TRIBUNALE "SPECIALIZZATO", DOTATO DI UN ORGANICO AD HOC, CON PROCEDURE DI SELEZIONE DEDICATE;
TRATTAZIONE PRIORITARIA DEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE PATRIMONIALE;
PASSAGGIO DELLA COMPETENZA PER L'ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DAL TRIBUNALE DEL CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA AL TRIBUNALE DEL DISTRETTO.

2

RAFFORZAMENTO ORGANIZZATIVO:
RECEPIMENTO DI PROTOCOLLI ORGANIZZATIVI E DELLE *BEST PRACTICE* ADOTTATI NEI PRINCIPALI UFFICI GIUDIZIARI DEL PAESE CON POSSIBILITÀ CHE L'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO POSSA ORGANIZZARE, SU AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO, UN PROPRIO UFFICIO AUSILIARIO.

3

CONFERMA DELLA CENTRALITÀ DELLA RELAZIONE DELL'AMMINISTRATORE INCARICATO:

SI PREVEDE, IN AGGIUNTA ALLA PRECEDENTE VERSIONE DELLA NORMA, CHE LA RELAZIONE DEBBA INDICARE:

- I PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE PER LA LIBERAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI;
- L'INDICAZIONE DELLE FORME DI GESTIONE PIÙ IDONEE E REDDITIZIE DEI BENI DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO ANCHE AI FINI DELLE DETERMINAZIONI CHE SARANNO ASSUNTE DAL TRIBUNALE AI SENSI DELL'ART.41 (DEDICATO ALLA «GESTIONE DELLE AZIENDE SEQUESTRATE»); E SI REGOLANO
- IL PROCEDIMENTO DI DEPOSITO DELLA RELAZIONE ACCORDANDO ALLE PARTI LA POSSIBILITÀ DI VISIONARLA E DI ESTRARNE COPIA;
- NONCHÉ LE MODALITÀ PER LE EVENTUALI CONTESTAZIONI DELLE PARTI PRIVATE SUL VALORE DI MERCATO DEI BENI CHE DEVE ESSERE, QUINDI, ACCERTATO DAL TRIBUNALE CON PERIZIA AI SENSI DELL'ART. 220 C.P.P.

4

DILUIZIONE DELLE COMPETENZE DELL'ANBSC:
SI PREVEDE UN DECENTRAMENTO IN FAVORE DEI TAVOLI TECNICI PRESSO LE PREFETTURE.

5

NUOVI STRUMENTI PER DIFENDERE LE IMPRESE DAL CONDIZIONAMENTO CRIMINALE:

1. AMMODERNAMENTO DELL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA (ART. 34) E TOTALE RISCRITTURA DEL CONTROLLO GIUDIZIARIO (ART. 34 BIS).
2. FOCUS SULLE "ATTIVITÀ ECONOMICHE" IN VARIO MODO INFILTRATE, CONTAMINATE O CONDIZIONATE DALLA CRIMINALITÀ.
3. CAMBIO DI PARADIGMA: NON PIÙ ACQUISIRE PATRIMONI AZIENDALI RITENUTI IRRIMEDIABILMENTE "MACCHIATI" DALLA PROVENIENZA ILLECITA BENSÌ "PRENDERSENE CURA" IN MODO MENO INVASIVO POSSIBILE AL FINE DI SOTTRARLI ALL'INFLUENZA CRIMINALE E AL CONTEMPO SALVAGUARDARNE IL VALORE.
4. EFFETTUAZIONE DI UNA SERIE DI ATTIVITÀ DI "BONIFICA" IN UN ARCO DI TEMPO BEN DEFINITO.

6

INTERVENTI DI SOSTEGNO:
SI PREVEDE L'INTRODUZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI DELLO STATO IN FAVORE DELLE IMPRESE SEQUESTRATE E CONFISCATE IN VISTA, PRINCIPALMENTE, DELLA CONSERVAZIONE DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI.

2

IL RUOLO DEL DOTTORE COMMERCIALISTA

2.1. IL DOTTORE COMMERCIALISTA COME ATTORE PRINCIPALE NEI PROCEDIMENTI DI SEQUESTRO

AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

- COADIUTORE DELL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO NELLA FASE DI ESECUZIONE DEL SEQUESTRO
- COADIUTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE
- MEMBRO O.D.V.
- ATTESTATORE
- CT DEL PM

TUTOR

- COMPONENTE UFFICIO DI COADIUZIONE
- CTP DELLA DIFESA
- LEGALE RAPPRESENTANTE O LIQUIDATORE NOMINATO DALL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO O DALL'AGENZIA
- COADIUTORE DELL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIOIN SEDE PENALE O DI PREVENZIONE
- MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE
- PERITO DEL TRIBUNALE

2. 2. L'ALBO DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI

ALLA DATA DEL 28 MARZO 2018, I PROFESSIONISTI ABILITATI A RICEVERE INCARICHI AZIENDALI PROFESSIONALI, IN QUANTO ISCRITTI NELLA SEZIONE SPECIALE DI ESPERTI IN GESTIONE AZIENDALE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI, SONO COMPLESSIVAMENTE 946, DI CUI: **817 COMMERCIALISTI** (86,4%), **122 AVVOCATI** (12,9%) E **7 PROFESSIONISTI** ISCRITTI IN ALBI DIVERSI (0,7%).

ORDINE APPARTENENZA	NUMERO
Dottore Commercialista	817
Avvocato	122
Altro	7
Totale	**946**

Grafico 1: Composizione Albo Amministratori Giudiziari (agg. 28/03/18)

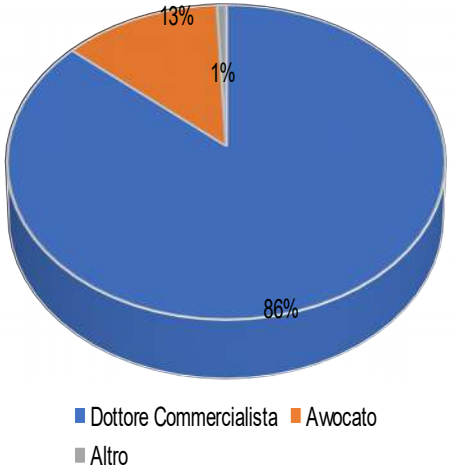

2. 2. L'ALBO DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI

LA SITUAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI, ALLA DATA DEL 28 FEBBRAIO 2015, È QUELLA DI SEGUITO DESCRITTA. LA TABELLA LATERALE MOSTRA INVECE I DATI RIEPILOGATIVI RELATIVI ALLE AZIENDE CONFISCATE IN GESTIONE E DESTINATE (AGGIORNATA AL 22/02/18).

BENI SEQUESTRATI O CONFISCATI (agg. 28/02/2015)	
Tipologia beni	*Numero*
Beni immobili	64.374
Beni mobili	21.090
Beni mobili registrati	28.360
Aziende	9.654
Beni finanziari	15.709
Totale beni presenti nella banca dati	**139.187**

Fonte: Ministero Giustizia

EMERGE CHIARAMENTE CHE, A FRONTE DI UNA **ELEVATISSIMA DOMANDA** CI SI TROVA AL COSPETTO DI UNA **RIDOTTISSIMA OFFERTA DI PROFESSIONISTI ABILITATI.**

AZIENDE CONFISCATE (agg. 22/02/2018)		
Regione	*In gestione*	*Destinate*
ABRUZZO	26	1
BASILICATA	3	3
CALABRIA	384	88
CAMPANIA	542	158
EMILIA-ROMAGNA	90	13
FRIULI VENEZIA GIULIA	1	0
LAZIO	397	109
LIGURIA	17	8
LOMBARDIA	251	79
MARCHE	5	0
MOLISE	2	0
PIEMONTE	37	11
PUGLIA	147	71
SARDEGNA	15	0
SICILIA	922	333
TOSCANA	47	2
TRENTINO-ALTO ADIGE	3	0
UMBRIA	5	1
VALLE D'AOSTA	1	0
VENETO	24	1
Totale	**2919**	**878**

Fonte: ANBSC

2.3. L'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO (NEL PENALE)

ART.104 BIS DISP. ATT. C.P.P

AMMINISTRAZIONE DEI BENI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO PREVENTIVO

1. NEL CASO IN CUI IL **SEQUESTRO PREVENTIVO** ABBIA PER OGGETTO AZIENDE **L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA NOMINA UN AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO SCELTO TRA GLI ISCRITTI NELL'ALBO NAZIONALE** DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI.

2. IL GIUDICE CHE DISPONE IL SEQUESTRO NOMINA UN AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO AI FINI DELLA **GESTIONE**. SI APPLICANO LE NORME DI CUI AL LIBRO I, TITOLO III DEL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE.

3. I COMPITI DEL GIUDICE DELEGATO ALLA PROCEDURA SONO SVOLTI NEL CORSO DI TUTTO IL PROCEDIMENTO DAL GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO DI SEQUESTRO.

2. 4. L' AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO (NELLA PREVENZIONE)

ART. 35 COD. ANTIMAFIA

NOMINA E REVOCA DELL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

1. IL **GIUDICE DELEGATO** ALLA PROCEDURA E **UNO O PIÙ AMMINISTRATORI GIUDIZIARI**.
2. EGLI È SCELTO TRA GLI **ISCRITTI NELL'ALBO NAZIONALE DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI** SECONDO CRITERI DI **TRASPARENZA.**
3. L'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO ORGANIZZA UN PROPRIO **UFFICIO DI COADIUZIONE** E RIVESTE LA **QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE.**

ART. 34 COD. ANTIMAFIA

L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEI BENI CONNESSI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE E DELLE AZIENDE

NUOVA CONCEZIONE DELLA PREVENZIONE COME **SERVIZIO PUBBLICO** VERSO LA COLLETTIVITÀ, COMPATIBILE CON I DOVERI DI SOLIDARIETÀ SOCIO–ECONOMICA E DI ELIMINAZIONE STRUTTURALE DELLE DISPARITÀ IMPOSTI DAGLI ARTT. 2 E 3 DELLA COSTITUZIONE E DAGLI ARTT. 20 E 21 DELLA CARTA DI NIZZA.

2. 5. IL TUTOR (NELLA PREVENZIONE)

ART. 34 BIS CODICE ANTIMAFIA

CONTROLLO GIUDIZIARIO DELLE AZIENDE

1. L'ISTITUTO DEL "CONTROLLO GIUDIZIARIO" È **MISURA GRADATA** RISPETTO ALLA "AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA" APPLICABILE QUANDO L'AGEVOLAZIONE DI CONDOTTE POTENZIALMENTE ILLECITE RISULTI **OCCASIONALE**.

2. L'ADOZIONE DELLA MISURA RISULTA CONDIZIONATA DALL'ACCERTAMENTO DELLE CIRCOSTANZE CHE FANNO PRESUMERE IL **CONDIZIONAMENTO DELL'IMPRESA**.

3. TALE MISURA DETERMINA LO STATO DI VIGILANZA PRESCRITTIVA" AFFIDATA AD UN COMMISSARIO GIUDIZIARIO NOMINATO DAL TRIBUNALE, PER UN PERIODO MINIMO DI **UN ANNO E MASSIMO DI TRE ANNI**.

4. LA MISURA PUÒ ESSERE **RICHIESTA VOLONTARIAMENTE** ANCHE DALLE IMPRESE IN DISSENSO, CHE ABBIANO IMPUGNATO L'INFORMATIVA ANTIMAFIA INTERDITTIVA DI CUI SONO OGGETTO.

2. 6. PERITO STIMATORE DEI BENI OGGETTO DI SEQUESTRO SU INCARICO DEL TRIBUNALE (NELLA PREVENZIONE)

ART. 36 COD. ANTIMAFIA

RELAZIONE DELL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

- L'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO PRESENTA AL GIUDICE UNA **RELAZIONE** DEI BENI SEQUESTRATI CONTENENTE IL **PRESUMIBILE VALORE DI MERCATO DEI BENI QUALE STIMATO** DALL'AMMINISTRATORE STESSO.

NOVITÀ →

LE PARTI, AVVISATE DALLA CANCELLERIA, POSSONO PRENDERNE VISIONE ED ESTRARNE COPIA (LIMITATAMENTE AI CONTENUTI RELATIVI AL VALORE STIMATO DEI BENI). OVE SIANO FORMULATE **CONTESTAZIONI MOTIVATE SULLA STIMA** DEI BENI ENTRO VENTI GIORNI DALLA RICEZIONE DELL'AVVISO, IL TRIBUNALE, SE NON LE RITIENE AMMISSIBILI, PROCEDE ALL' **ACCERTAMENTO** DEL PRESUMIBILE VALORE DI MERCATO DEI BENI MEDESIMI NELLE FORME DELLA **PERIZIA** AI SENSI DEGLI ARTICOLI 220 E SS.GG. DEL C.P.P.

CONSEGUENZE →

MAGGIORE CONTRADDITTORIO → NECESSITÀ DI PERIZIA → DOMANDA DI PERITI STIMATORI

2. 7. COADIUTORE DELL'ANBSC (NELLA PREVENZIONE)

ART. 38 COD. ANTIMAFIA

COMPITI DELL'AGENZIA

CON IL PROVVEDIMENTO DI CONFISCA EMESSO IN GIUDIZIO DI APPELLO L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI È CONFERITA ALL'AGENZIA, CHE NE CURA LA GESTIONE FINO ALL'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DESTINAZIONE. **L'AGENZIA SI AVVALE, PER LA GESTIONE, DI UN COADIUTORE INDIVIDUATO NELL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO NOMINATO DAL TRIBUNALE**.

NOVITÀ →

1. LA GESTIONE DELLA ANBSC INTERVIENE CON IL DECRETO DI CONFISCA DI SECONDO GRADO (NON PIÙ DA QUELLO DI PRIMO GRADO)
2. È PREVISTO CHE IL COADIUTORE DELL'ANBSC SIA INDIVIDUATO NELLA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO NOMINATO DAL TRIBUNALE

CONSEGUENZE →

A) PROLUNGAMENTO DELLA GESTIONE DELL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

B) INDIVIDUAZIONE AUTOMATICA DEL COADIUTORE DELL'ANBSC NELLA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO NOMINATO DAL TRIBUNALE

2. 8. ATTESTATORE DEL PROGRAMMA DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE

ART. 41 COD. ANTIMAFIA

GESTIONE DELLE AZIENDE SEQUESTRATE

L'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO DI AZIENDE OGGETTO DI SEQUESTRO PRESENTA ENTRO TRE MESI DALLA SUA NOMINA UNA RELAZIONE CHE TRASMETTE ANCHE ALL'AGENZIA, CONTENENTE UNA DETTAGLIATA **ANALISI SULLA SUSSISTENZA DI CONCRETE POSSIBILITÀ DI PROSECUZIONE O DI RIPRESA DELL'ATTIVITÀ**.

NOVITÀ →

NEL CASO DI PROPOSTA DI PROSECUZIONE O DI RIPRESA DELL'ATTIVITÀ È ALLEGATO UN PROGRAMMA CONTENENTE LA DESCRIZIONE ANALITICA DELLE MODALITÀ E DEI TEMPI DI ADEMPIMENTO DELLA PROPOSTA, CHE DEVE ESSERE CORREDATO, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO, DELLA RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA CHE ATTESTI LA VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI E LA FATTIBILITÀ DEL PROGRAMMA MEDESIMO (...)

CONSEGUENZE →

DOMANDA DI ATTESTATORI

2. 9. PERITO STIMATORE DELLE AZIENDE OGGETTO DI SEQUESTRO SU INCARICO DEL TRIBUNALE

ART. 41, COMMA 1-BIS, COD. ANTIMAFIA

GESTIONE DELLE AZIENDE SEQUESTRATE

1. NEL CASO IN CUI IL SEQUESTRO ABBIA AD OGGETTO AZIENDE DI CUI AGLI ART. 2555 C.C. E SS.GG., ANCHE PER EFFETTO DEL SEQUESTRO AVENTE A OGGETTO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, L'**AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO** È SCELTO NELLA SEZIONE DI ESPERTI IN GESTIONE AZIENDALE **DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI.**
2. DOPO LA RELAZIONE DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 1, L'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO, ENTRO TRE MESI DALLA SUA NOMINA, PROROGABILI A SEI MESI PER GIUSTIFICATI MOTIVI DAL GIUDICE DELEGATO, PRESENTA UNA **RELAZIONE**, CHE TRASMETTE ANCHE ALL'AGENZIA, CONTENENTE, TRA GLI ALTRI ELEMENTI, **LA STIMA DEL VALORE DI MERCATO DELL'AZIENDA**, TENUTO CONTO DEGLI ONERI CORRELATI AL PROCESSO DI LEGALIZZAZIONE DELLA STESSA.
3. OVE SIANO FORMULATE CONTESTAZIONI MOTIVATE SULLA STIMA DEI BENI ENTRO VENTI GIORNI DALLA RICEZIONE DELL'AVVISO, IL TRIBUNALE, SE NON LE RITIENE INAMMISSIBILI, PROCEDE **ALL'ACCERTAMENTO DEL PRESUMIBILE VALORE DI MERCATO DEI BENI** MEDESIMI NELLE FORME DELLA PERIZIA AI SENSI DEGLI ART. 220 E SS.GG DEL C.P.P.

2. 10. CONSULENTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

ART. 348, COMMA 4 C.P.P.

ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA

1 **LA POLIZIA GIUDIZIARIA**, **QUANDO**, DI PROPRIA INIZIATIVA O A SEGUITO DI DELEGA DEL PUBBLICO MINISTERO, **COMPIE ATTI OD OPERAZIONI CHE RICHIEDONO SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE, PUÒ AVVALERSI DI PERSONE IDONEE** LE QUALI NON POSSONO RIFIUTARE LA PROPRIA OPERA.

2 LA POLIZIA GIUDIZIARIA PUÒ AVVALERSI DI AUSILIARI QUALORA NON INTENDA O NON SIA IN GRADO DI SVOLGERE ATTI O OPERAZIONI RICHIEDENTI SPECIFICHE COGNIZIONI TECNICHE O SCIENTIFICHE. NELLA SCELTA DEGLI AUSILIARI LA POLIZIA GIUDIZIARIA GODE DI AMPI MARGINI DI DISCREZIONALITÀ, TUTTAVIA, IN VIRTÙ DELLA POSIZIONE ISTITUZIONALE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA E DELLA UTILIZZAZIONE IN GIUDIZIO DELL'ATTO, È OPPORTUNO CHE LA SCELTA OBBEDISCA A **CRITERI DI PROFESSIONALITÀ E DI IDONEITÀ MORALE** (ALBO DEI PERITI EX ART. 67 DISP. ATT. C.P.P.)

2. 11. CONSULENTE TECNICO DEL PUBBLICO MINISTERO

ART. 225 C.P.P.

NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO

DISPOSTA LA PERIZIA, IL PUBBLICO MINISTERO E LE PARTI PRIVATE HANNO **FACOLTÀ DI NOMINARE PROPRI CONSULENTI TECNICI** IN NUMERO NON SUPERIORE, PER CIASCUNA PARTE, A QUELLO DEI PERITI.

ART. 359, COMMA 1 C.P.P.

CONSULENTI TECNICI DEL PUBBLICO MINISTERO

IL PUBBLICO MINISTERO, QUANDO PROCEDE AD ACCERTAMENTI, RILIEVI SEGNALETICI, DESCRITTIVI O FOTOGRAFICI E AD OGNI ALTRA OPERAZIONE TECNICA PER CUI SONO NECESSARIE SPECIFICHE COMPETENZE, **PUÒ NOMINARE E AVVALERSI DI CONSULENTI**, CHE NON POSSONO RIFIUTARE LA LORO OPERA

IL PUBBLICO MINISTERO, AI SENSI DELL'ART. 73 DISP. ATT. C.P.P., NOMINA IL CONSULENTE TECNICO SCEGLIENDO DI REGOLA UNA PERSONA ISCRITTA NEGLI ALBI DEI PERITI. QUINDI SI TRATTA SEMPRE DI SOGGETTI CHIAMATI A FORNIRE CONTRIBUITI DI NATURA TECNICO-SCIENTIFICA, FONDATI SU COGNIZIONI SPECIALISTICHE NON POSSEDUTE DALL'ORGANO INQUIRENTE.

2. 12. PERITO DEL TRIBUNALE E DELLA CORTE D'APPELLO

ART. 221, COMMA 1 C.P.P.

NOMINA DEL PERITO

1 **IL GIUDICE NOMINA IL PERITO SCEGLIENDOLO TRA GLI ISCRITTI NEGLI APPOSITI ALBI** O TRA PERSONE FORNITE DI PARTICOLARE COMPETENZA NELLA SPECIFICA DISCIPLINA.

2 IL PERITO DEVE ESSERE SCELTO TRA I SOGGETTI ISCRITTI NELL'APPOSITO ALBO DEI PERITI ISTITUITO PRESSO OGNI TRIBUNALE E, SOLO IN VIA MERAMENTE SUSSIDIARIA, PUÒ ESSERE SCELTO TRA PERSONE PARTICOLARMENTE COMPETENTI NELLA MATERIA.

3 PRESSO OGNI TRIBUNALE È ISTITUITO UN **ALBO DEI PERITI**, DIVISO IN CATEGORIE, TRA CUI SONO SEMPRE PREVISTE LE CATEGORIE DI ESPERTI IN MEDICINA LEGALE, PSICHIATRIA, CONTABILITÀ, INGEGNERIA E RELATIVE SPECIALITÀ, INFORTUNISTICA DEL TRAFFICO E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, BALISTICA, CHIMICA, ANALISI E COMPARAZIONE DELLA GRAFIA. L'ALBO DEI PERITI È TENUTO A CURA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE. POSSONO OTTENERE L'ISCRIZIONE NELL'ALBO LE PERSONE FORNITE DI SPECIALE COMPETENZA NELLA MATERIA, ACCERTATA ATTRAVERSO I TITOLI E I DOCUMENTI DEL RICHIEDENTE NONCHÉ IL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE.

2. 13. CONSULENTE TECNICO DI PARTE

ART. 225 C.P.P.

NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO

DISPOSTA LA PERIZIA, IL PUBBLICO MINISTERO E **LE PARTI PRIVATE HANNO FACOLTÀ DI NOMINARE PROPRI CONSULENTI TECNICI** IN NUMERO NON SUPERIORE, PER CIASCUNA PARTE, A QUELLO DEI PERITI.
IN TERMINI GENERALI, LA NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO È UNA FACOLTÀ CHE PUÒ ESSERE ESERCITATA DIRETTAMENTE DALL'IMPUTATO O AL SUO DIFENSORE.

ART. 233 C.P.P.

CONSULENZA **TECNICA FUORI DEI CASI DI PERIZIA**

QUANDO NON È STATA DISPOSTA PERIZIA, CIASCUNA PARTE PUÒ NOMINARE, IN NUMERO NON SUPERIORE A DUE, **PROPRI CONSULENTI TECNICI**. QUESTI POSSONO ESPORRE AL GIUDICE IL PROPRIO PARERE, ANCHE PRESENTANDO MEMORIE.

2. 14. LE CONOSCENZE DEL PROFESSIONISTA

GIURIDICHE:
ESECUZIONE DEL SEQUESTRO E RELATIVE MODALITÀ DI ATTUAZIONE, ADEMPIMENTI FORMALI E SOSTANZIALI, FORME DI INTERVENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, TEMPISTICHE DELLA PROCEDURA, CONTENUTO DELLE RELAZIONI EX ARTT. 36 E 41 D. LGS N. 159/2011

AZIENDALI:
CONOSCENZA DELL'ENTITÀ AZIENDALE, CONOSCENZA DEL MACRO-AMBIENTE E DEL MICRO-AMBIENTE ECONOMICO DI RIFERIMENTO

MANAGERIALI:
GESTIONE DEL BUSINESS, *GOING CONCERN, COMPLIANCE,* CONTROLLO DI GESTIONE

FISCALI

INTERRELAZIONE:
RAPPORTI CON I LAVORATORI DIPENDENTI, I FORNITORI ED I CLIENTI, CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ANBSC, EQUITALIA GIUSTIZIA, AGENZIA DELLE ENTRATE, ISPETTORATI, ASL, ENTI STATALI E TERRITORIALI, AVVOCATURA DELLO STATO…)

CONTABILI:
OIC, IAS/IFRS, PIV

FINANZIARIE

REVISIONE E CONTROLLO:
ISA ITALIA, *AUDITING*

DEONTOLOGICHE:
CODICE DEONTOLOGICO DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

3

LA GESTIONE AZIENDALE SVOLTA DALL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

A
Approccio aziendale
Assunzione incarico di amministrazione giudiziaria
Comprensione azienda e ambiente
AZIENDA NON OPERATIVA «PER NATURA»
AZIENDA OPERATIVA IN PERDITA
AZIENDA OPERATIVA IN EQUILIBRIO
B
Giudizio sulla prosecuzione delle attività
Eliminazione costi legati all'illiceità
Eliminazione costi legati all'illiceità
Liquidazione
Fallimento o altra procedura
Liquidazione
Fallimento o altra procedura
Ripristino equilibrio
Mantenimento
Implementazione
C
Piano industriale

A) Approccio aziendale

L'amministratore giudiziario ha «*il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati …….. al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi*» (art. 35 co. 5 Cod. Antimafia)

- La **ricerca della continuazione dell'attività** risponde all'esigenza di espletare anche una fondamentale **funzione sociale**

Gestione attiva: il professionista si trova ad esprimere un giudizio che concerne la continuazione dell'attività e, quindi, in via concomitante, **la gestione e la programmazione strategica** L'amministratore ha il compito di definire un programma di gestione che dovrebbe cercare di:

- **i. Non snaturare la fisionomia aziendale, per quanto possibile**
- **ii. Contribuire a tutelare gli interessi dei diversi stakeholder** (lavoratori, erario, etc.)

L'amministratore come **«pubblico ufficiale» e «custode» dei beni**

L'amministratore può porre in essere **atti di ordinaria amministrazione,** ma deve chiedere specifica autorizzazione al giudice delegato per gli atti di straordinaria amministrazione

La distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione non è sempre così netta e deve considerare le caratteristiche del bene, l'oggetto e le finalità della procedura

B) Giudizio sulla prosecuzione dell'attività

Art. 41 del Codice Antimafia

L'amministratore giudiziario ha il compito di presentare, nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, entro sei mesi dalla nomina, una **relazione** che, oltre agli elementi di cui al comma 1 dell'art. 36, contenga *una dettagliata* ***analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività****, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda.*

Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività, deve essere allegato un **programma** contenente *la descrizione analitica delle* ***modalità e dei tempi di adempimento della proposta****, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della* ***relazione di un professionista*** *in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, co. 3, del regio decreto 267/1942 e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.*

Partendo da tali premesse, il processo decisionale dell'amministratore per l'espressione del giudizio sulla prosecuzione si può comporre idealmente delle seguenti fasi:

Comprensione dell'azienda	→	Analisi delle potenzialità di prosecuzione dell'attività	→	Definizione di un programma operativo di attività
FASE 1		**FASE 2**		**FASE 3**

FASE 1

Comprensione dell'azienda

Conoscenza dell'entità aziendale

In questa prima fase vengono esaminati il contesto e le modalità gestionali, nonché la situazione patrimoniale-finanziaria ed economica dell'azienda.

Modalità: studio della documentazione prodotta e colloqui diretti con le persone coinvolte nei processi aziendali (componenti degli organi societari, consulenti, revisori)

Strumenti: può essere utilizzato, in termini generali, il Principio di revisione internazionale ISA Italia 315 (parr. 11-24) "L'identificazione e la valutazione degli errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera"

Attività di ingresso dell'amministratore giudiziario in azienda:

- ✓ effettuare un primo sopralluogo;
- ✓ inventariare i beni strumentali;
- ✓ acquisire documenti contabili e libri sociali;
- ✓ individuare e verificare l'organigramma aziendale;
- ✓ individuare i sistemi di controllo interno;
- ✓ contare fisicamente il denaro in cassa;
- ✓ inventariare le merci in magazzino.

FASE 1

Comprensione dell'azienda

Conoscenza del micro-ambiente economico di riferimento

Tale analisi ha lo scopo di comprendere se l'attività aziendale fosse operativa e producesse margini positivi in virtù della propria affidabilità e credibilità o in ragione di un comportamento illecito.

In questo secondo caso, l'amministratore giudiziario deve essere capace di configurare nuovamente il posizionamento sul mercato della realtà aziendale scevro da tali condizionamenti (es. rapporto con fornitori e clienti).

Conoscenza del macro-ambiente economico di riferimento

Tale analisi è cruciale nella determinazione dei risultati prospettici.

Di fatto, però, non ha specificità particolari rispetto a quanto normalmente avviene per le aziende non soggette a sequestro.

FASE 2

Analisi delle potenzialità di prosecuzione dell'attività

L'amministratore deve *valutare la capacità dell'azienda di continuare ad essere operativa* nel presumibile futuro e deve *stabilire degli obiettivi* (anche intermedi) di natura gestionale

Aziende operative: situazioni articolate > analisi dei costi necessari per ripristinare una situazione di legalità

a) costi diretti per la realizzazione di attività legate al ripristino formale e sostanziale della legalità;
b) costi legati all'efficientamento dei beni strumentali;
c) costi legati all'articolazione di una struttura e degli strumenti societari appropriati;
d) costi legati alla necessità di una razionalizzazione e di uno sviluppo delle risorse umane;
e) costi indiretti in capo all'azienda provenienti dall'amministrazione giudiziaria (correlazione tra azienda e storia giudiziaria in corso).

Aziende non operative: aziende gestionalmente non attive, oppure attive ma fisiologicamente in perdita

Nel caso in cui l'equilibrio economico non sia raggiungibile, è necessario ragionare sin da subito su ipotesi liquidatorie o concorsuali.
A tale riguardo, l'art. 41, co. 5 del Codice antimafia dispone esplicitamente che "[se] mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero, dei difensori delle parti e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1".

A questo punto sarà utile definire un **sistema di controllo interno** che possa prevenire e cogliere tempestivamente errori significativi a livello amministrativo, procedurale e gestionale.

Aziende operative

Azienda (momentaneamente) non in equilibrio

Caso in cui l'azienda, ripristinata la legalità, non presenta allo stato attuale una condizione di equilibrio. L'analisi dell'amministratore richiede l'espressione di un giudizio che varia sensibilmente da caso a caso e uno sforzo analitico articolato, basato su previsioni spesso non corroborate da fatti, giacché l'azienda risanata è, di fatto, un'azienda "nuova". L'esame del *going concern*, perciò, deve essere effettuato con cura e attenzione.

Azienda (momentaneamente) in equilibrio in ragione di "fattori esterni"

Caso in cui l'azienda, con risorse ottenute illecitamente, abbia deciso di investire in business già avviati e redditizi, giovandosi di fattori esterni riconducibili a circostanze che ne abbiano determinato sino a quel momento gli "elementi critici di successo" (es. aziende che, commettendo reati tributari, sopportino un minor carico fiscale rispetto ai propri competitor). Tali realtà operano in regimi non concorrenziali e il professionista deve essere in grado di comprendere cosa si verifichi nel momento in cui siano ripristinate le normali condizioni di mercato.

Azienda in equilibrio

Caso in cui ci si trovi ad amministrare un'azienda "sana", in quanto operativa nella legalità. L'imprenditoria criminale può aver ad esempio effettuato un investimento mirato in un settore ritenuto redditizio. In questa circostanza, l'amministratore dovrà chiedersi quali riflessi possa generare il sequestro a livello operativo, e se, e in quale misura, l'azienda risulti identificabile con la proprietà.

C) Definizione di un programma operativo di attività ex art. 41

- Lo strumento tramite il quale analizzare e illustrare la futura gestione aziendale si focalizza sulla la **pianificazione di un "piano industriale"** inteso e redatto come un vero e proprio *business plan*.

- Realisticamente, nel caso in cui occorra riorganizzare l'azienda nei suoi aspetti sostanziali, il **raggiungimento dell'equilibrio** potrebbe non essere perseguito in breve termine. Per certi versi, l'azienda potrebbe essere assimilabile a una start-up e la realizzazione dell'equilibrio potrebbe quindi richiedere il tempo necessario a una "nuova" maturazione.

- Nel caso in cui l'amministratore giudiziario ritenga che vi siano le condizioni per la continuazione dell'attività d'impresa, la pianificazione di un piano industriale da presentare con la relazione ex art. 41 del Codice antimafia è da concepire come un adempimento necessario, posto che si tratti di uno **strumento indispensabile per verificare la fattibilità della prosecuzione dell'attività,** non soltanto sotto il profilo decisionale, ma anche dal punto di vista operativo.

FASE 3

Definizione di un programma operativo di attività

Contenuto della relazione ex art. 41 del Codice antimafia

Posizionamento sul mercato	Il piano deve indicare il segmento di mercato di appartenenza dell'azienda per effetto delle scelte ante sequestro
Intenzioni strategiche	Il piano deve indicare le scelte assunte in relazione agli obiettivi di crescita, di ruolo, e sociali che si intende perseguire
Piano d'azione per il raggiungimento degli obiettivi strategici	Il piano deve esplicitare l'insieme di azioni che consentono la realizzazione delle intenzioni strategiche, con la specifica dell'impatto in termini economico-finanziario e della tempistica necessaria
Ipotesi e dati finanziari prospettici	Il piano deve riportare l'insieme dei prospetti economici, patrimoniali e finanziari, coerenti con le scelte strategiche e il piano di azione, corredato da ipotesi di fondo su grandezze macroeconomiche, sviluppo dei ricavi, costi diretti e indiretti, oneri finanziari e della fiscalità, struttura finanziaria e copertura di eventuale fabbisogno
Sostenibilità finanziaria	Il piano deve essere sviluppato in funzione della condizione di equilibrio tra le diverse fonti di finanziamento e gli impieghi
Coerenza	Tutte le componenti del piano (strategia, realtà di partenza, piano di azione, ipotesi e previsioni economico-finanziarie) devono essere tra di loro coerenti e il piano di azione deve essere realizzabile
Attendibilità	Il piano va formulato in base a ipotesi realistiche e giustificabili (compatibilità con le dinamiche del contesto competitivo, confrontabilità con i risultati storici, etc.)

4

IMPRESE CONFISCATE ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA: IL RUOLO DI INVITALIA

4 | IMPRESE CONFISCATE ALLA CRIMINALITà ORGANIZZATA: L RUOLO DI INVITALIA

Lo stanziamento della legge di Stabilità a favore delle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, per il triennio 2016-2018, ammonta a **€ 10 milioni** l'anno: 3 sono destinati alla concessione di garanzie, 7 sono finalizzati all'erogazione di finanziamenti agevolati per la crescita sostenibile.

Soggetti beneficiari -> saranno finanziati programmi di sviluppo attuati da:

a) imprese oggetto di sequestro o confisca alla criminalità organizzata
b) imprese che acquistano o affittano imprese sequestrate o confiscate
c) cooperative sociali assegnatarie di beni immobili confiscati
d) cooperative di lavoratori dipendenti locatarie di beni aziendali confiscati

Invitalia -> ha supportato la DGIAI del MISE nella progettazione dell'impianto normativo-procedurale dello strumento agevolativo e, attraverso una piattaforma informatica di gestione dell'intervento, sarà impegnata in affiancamento alla DGIAI in tutte le fasi di attuazione della misura.

Agevolazione -> concessa a tasso zero, per un importo compreso tra €50.000 e €700.000, finanzierà i seguenti programmi di sviluppo:

i) acquisizione di beni strumentali
ii) investimenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
iii) piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale
iv) programmi volti a incrementare l'occupazione e a facilitare l'emersione del lavoro irregolare
v) interventi a copertura del fabbisogno finanziario legato alle difficoltà di accesso al credito bancario.

Riferimenti normativi: *Decreto interministeriale 4 novembre 2016; Decreto direttoriale 30 dicembre 2016 - Modalità e termini presentazione domande; Legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 195, legge 28 dicembre 2015, n. 208)*

5

ASPETTI FISCALI DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

5.1. Adempimenti fiscali relativi ai beni sequestrati o confiscati

Art. 51 Cod. Antimafia
Regime fiscale e degli oneri economici

- I redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere assoggettati al tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dall'articolo 6 del testo unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le medesime modalità applicate prima del sequestro.

- Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.